

CONVEGNO DI SAN MATTEO

21 settembre 2021

WEBINAR

LE FUNZIONI GIUDIZIARIE DEL COMMERCIALISTA QUALE AUSILIARIO DEL
GIUDICE O ORGANO DELLE PROCEDURE CONCURSUALI
IL GIUSTO BARICENTRO TRA SCIENZA E COSCIENZA

*Il codice della crisi e dell'insolvenza -
criticità rispetto alle funzioni operative
del commercialista quale organo della
procedura - focus sulle ultime novità
dell'estate*

*Avv. Massimo Mellaro - Professore di Diritto Fallimentare presso l'Università degli Studi
della Tuscia*

DECRETO LEGGE N. 118/2021

Il D.L. n. 118/2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale in data 24.08.2021, prevede:

- (i) il rinvio, ancora una volta, della data di entrata in vigore del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (ora fissata al 16.05.2022)**
- (ii) Il rinvio della data di entrata in vigore delle procedure di allerta al 31.12.2023**
- (iii) l'entrata in vigore di alcune norme di cui all'art. 20 del D.L., che hanno modificato l'art. 180, 182 bis e 182 quinquies L.F., introducendo un nuovo testo dell'art. 182 septies, 182 octies, 182 novies e 182 decies L.F.**
- (iv) l'introduzione dei nuovi istituti della «Composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa» e del «Concordato semplificato per la liquidazione del patrimonio» (a far data dal 15.11.2021).**

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (art. 2 D.L. n. 118/2021)

La nuova procedura della composizione negoziata per la soluzione della crisi d'impresa si applica agli imprenditori commerciali e agricoli che si trovano in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico finanziario tali da rendere probabile la crisi o l'insolvenza.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (art. 2 D.L. n. 118/2021)


Si tratta di uno strumento finalizzato ad agevolare il risanamento dell'impresa ed attivabile solo su base volontaria, che vede l'affiancamento all'imprenditore di un esperto indipendente.

LA COMPOSIZIONE NEGOZIATA PER LA SOLUZIONE DELLA CRISI D'IMPRESA (art. 2 D.L. n. 118/2021)

Questa procedura (artt. da 2 a 16 D.L.) si applica agli imprenditori che non possiedono congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F..

Viceversa, per gli imprenditori c.d. «sotto soglia», il legislatore ha previsto la disciplina di cui all'art. 17 D.L. con il coinvolgimento dell'Organismo di composizione della crisi

LA NOMINA DELL'ESPERTO (art. 3 D.L. n. 118/2021)




L'imprenditore chiede al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa, la nomina di un esperto indipendente

Ricevuta tale istanza, il segretario generale la comunica alla commissione istituita presso la camera di commercio in uno ad nota sintetica contenente il volume d'affari, il numero dei dipendenti e il settore in cui opera l'impresa istante

Entro i cinque giorni lavorativi successivi la commissione nomina l'esperto nel campo della ristrutturazione tra gli iscritti in un apposito elenco, formato ai sensi dell'art. 3, comma 3, del D.L. in esame, nel quale possono essere inseriti: gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti e esperti contabili, avvocati con esperienza nel campo della ristrutturazione iscritti nel relativo albo da almeno cinque anni, consulenti del lavoro e coloro che, pur non iscritti ad albi professionali, documentino di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione

I REQUISITI DI INDIPENDENZA E DOVERI DELL'ESPERTO (art. 4 D.L. n. 118/2021)

L'esperto, il cui fine è quello di agevolare le trattative tra l'imprenditore, i creditori ed eventuali soggetti terzi interessati volte ad individuare una soluzione per il superamento dello squilibrio patrimoniale o economico-finanziario, deve essere in possesso dei seguenti requisiti:

- i requisiti di cui all'art. 2399 c.c. 
 - non essere interdetto, inabilitato, fallito, condannato a una pena che comporta l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi
 - non essere coniuge, parente o affine entro il 4° grado degli amministratori della società, amministratore, coniuge, parente o affine entro il 4° grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo
 - coloro che sono legati alla società, alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza
- non deve essere legato all'impresa o ad altre parti interessate da rapporti di natura personale o professionale
- non deve avere prestato negli ultimi 5 anni attività di lavoro autonomo o subordinato a favore dell'imprenditore né essere stato membro degli organi di amministrazione o controllo dell'impresa, né avere posseduto partecipazioni in essa (lo stesso vale con i soggetti con i quali il professionista è eventualmente unito in associazione professionale)

I REQUISITI DI INDIPENDENZA E DOVERI DELL'ESPERTO (art. 4 D.L. n. 118/2021)

L'esperto opera in modo professionale, riservato, imparziale e indipendente.

Nello svolgimento della propria funzione, egli può chiedere all'imprenditore e ai creditori tutte le informazioni utili o necessarie e può avvalersi di soggetti dotati di specifica competenza, anche nel settore economico ove opera l'imprenditore, e di un revisore legale.

ACCESSO ALLA PROCEDURA (art. 5 D.L. n. 118/2021)

Nell'ambito della procedura, l'esperto verifica l'esistenza di una concreta prospettiva di risanamento, utilizzando:



la documentazione depositata

informazioni acquisite personalmente dall'imprenditore, a seguito della sua convocazione, e dai suoi consulenti

informazioni acquisite dall'organo di controllo e dal revisore legale (se presenti)

SEGUE

**Il tentativo fallisce in assenza di concrete
possibilità di risanamento**




**Viene notiziato l'imprenditore e il segretario
generale della camera di commercio**



**Il quale ultimo dispone l'archiviazione della
procedura**

SEGUE

In presenza di concrete prospettive di risanamento, l'esperto:



GESTIONE DELL'IMPRESA IN PENDENZA DI PROCEDURA (art. 9 D.L. n. 118/2021)

Durante le trattative, l'imprenditore conserva la gestione ordinaria e straordinaria dell'impresa

I creditori interessati dalle misure protettive non possono, unilateralmente, rifiutare l'adempimento dei contratti pendenti o provocarne la risoluzione, né possono anticiparne la scadenza o modificarli in danno dell'imprenditore per il solo fatto del mancato pagamento dei loro crediti anteriori

GESTIONE DELL'IMPRESA: RAPPORTO IMPRENDITORE – ESPERTO (art. 9 D.L. n. 118/2021)

L'imprenditore informa preventivamente, per iscritto, l'esperto del compimento di atti di straordinaria amministrazione e dell'esecuzione di pagamenti che non sono coerenti rispetto alle trattative o alle prospettive di risanamento

L'esperto, quando ritiene che l'atto può arrecare pregiudizio ai creditori, alle trattative o alle prospettive di risanamento, lo segnala per iscritto all'imprenditore e all'organo di controllo

Se, nonostante la segnalazione, l'atto viene compiuto, l'imprenditore informa l'esperto il quale, nei successivi 10 giorni, può iscrivere il proprio dissenso nel Registro delle imprese. Se l'atto pregiudica gli interessi dei creditori, tale iscrizione è obbligatoria

Quando sono state concesse misure protettive o cautelari, l'esperto, iscritto il proprio dissenso nel Registro delle imprese, procede alla segnalazione di cui all'art. 7, comma 6

CONCLUSIONE DELLE TRATTATIVE (art. 11 D.L. n. 118/2021)

Le soluzioni per il superamento delle condizioni di squilibrio sono:

a) Concludere un contratto, con uno o più creditori se, secondo la relazione dell'esperto, è idoneo ad assicurare la continuità aziendale per un periodo non inferiore a due anni (che produce gli effetti di cui all'art. 14 – misure premiali)

b) Concludere una convenzione di moratoria ex art. 182 octies L.F.

c) Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto che produce gli effetti di cui all'art. 67, comma 3, lett. D L.F. senza necessità dell'attestazione prevista dalla predetta norma

d) L'omologazione di un accordo ex artt. 182 bis, 182 septies e 182 novies L.F.

e) Predisporre il piano ex art. 67, comma 3, L.F.

f) Proporre la domanda di concordato semplificato ex art. 18 del D.L. n. 118/2021

g) Accedere a una delle procedure di cui al L.F., dal D.L. n. 347/2003 convertito, con modificazioni, dalla L. n. 39/2004

LE MISURE PROTETTIVE (art. 5 D.L. n. 118/2021)

Con l'istanza di nomina dell'esperto, pubblicata nel Registro delle Imprese (in uno alla accettazione di quest'ultimo), l'imprenditore può richiedere l'applicazione delle seguenti misure protettive



- impossibilità di acquisire diritti di prelazione se non concordati con l'imprenditore
- non si possono iniziare/proseguire azioni esecutive o cautelari sui beni/diritti con i quali viene esercitata l'attività d'impresa
- non sono inibiti i pagamenti

In ogni caso, fino al termine della procedura (archiviazione o conclusione delle trattative) non può essere dichiarato il fallimento o accertato lo stato di insolvenza

N.B. dalle misure protettive sono esclusi i diritti di credito dei lavoratori

IL PROCEDIMENTO GIUDIZIALE DELLE MISURE PROTETTIVE E CAUTELARI (art. 7 D.L. n. 118/2021)

La richiesta viene formulata al Tribunale fallimentare competente, contestualmente alla presentazione dell'istanza di nomina dell'esperto, e può prevedere:

conferma o modifica delle misure protettive

adozione provvedimenti cautelari necessari a condurre a termine le trattative

comunicazione, pena inefficacia delle misure – al Registro delle imprese del numero di ruolo generale del procedimento instaurato

Il Tribunale entro 10 giorni dal deposito del ricorso fissa l'udienza con le parti, l'esperto ed eventuali terzi su cui incidono le misure – se occorre, nomina un ausiliario

Emette un'ordinanza con la quale stabilisce la durata delle misure protettive (non inferiore a 30 giorni – non superiore a 120 giorni – non prorogabile oltre 240 giorni)

AUTORIZZAZIONE DEL TRIBUNALE E RINEGOZIAZIONE DEI CONTRATTI (art. 10 D.L. n. 118/2021)

Su richiesta dell'imprenditore, il tribunale, verificata la funzionalità degli atti rispetto alla continuità aziendale e alla migliore soddisfazione dei creditori, può



L'esperto può invitare le parti a rideterminare il contenuto dei contratti ad esecuzione continuata o periodica ovvero differita se la prestazione è divenuta eccessivamente onerosa per effetto della pandemia da SARS-CoV-2



In mancanza di accordo, su domanda dell'imprenditore, il tribunale, acquisito il parere dell'esperto e tenuto conto delle ragioni dell'altro contraente, può rideterminare equamente le condizioni contrattuali per il periodo strettamente necessario e come misura indispensabile ad assicurare la continuità aziendale

autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F.

autorizzare l'imprenditore a contrarre finanziamenti dai soci prededucibili ex art. 111 L.F.

autorizzare una o più società appartenenti ad un gruppo di cui all'art. 12 a contrarre finanziamenti prededucibili ex art. 111 L.F.

autorizzare l'imprenditore a trasferire in qualunque forma l'azienda o uno o più suoi rami senza gli effetti di cui all'art. 2560, comma 2, c.c., resta fermo l'art. 2112 c.c.

Se accoglie la domanda, il tribunale assicura l'equilibrio tra le prestazioni anche stabilendo la corresponsione di un indennizzo. Tali disposizioni non si applicano alle prestazioni oggetto di contratti di lavoro dipendente

IMPRESE SOTTO SOGLIA (art. 17 D.L. n. 118/2021)

L'imprenditore commerciale e agricolo che possiede congiuntamente i requisiti di cui all'art. 1, comma 2, L.F. e che si trova in condizioni di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che ne rendono probabile la crisi o l'insolvenza, può chiedere la nomina dell'esperto indipendente quando risulta ragionevolmente perseguibile il risanamento dell'impresa



L'istanza è presentata all'organismo di composizione della crisi oppure al segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura nel cui ambito territoriale si trova la sede legale dell'impresa



Se viene individuata una soluzione idonea al superamento dello squilibrio, le parti, in alternativa, possono:

- Concludere un contratto privo di effetti nei confronti di terzi idoneo ad assicurare la continuità aziendale ovvero con il contenuto dell'art. 182 octies L.F.
- Concludere un accordo sottoscritto dall'imprenditore, dai creditori e dall'esperto, senza attestazione, idoneo a produrre gli effetti ex art. 67, comma 3, lett. d L.F. senza l'attestazione di cui alla predetta norma
- Proporre un accordo di ristrutturazione debiti ex art. 7 L. n. 3/2012
- Chiedere la liquidazione dei beni ex art. 14 ter L. n. 3/2012
- Proporre la domanda di concordato semplificato



L'esperto procede ai sensi del l'art. 5, comma 4 del D.L. n. 118/2021. Sente l'imprenditore e acquisisce i bilanci dell'ultimo triennio, dichiarazioni fiscali e la documentazione contabile ritenuta necessaria (ovvero una relazione su situazione patrimoniale e economico finanziaria) ed elenco aggiornato dei creditori e dei relativi diritti



L'esito della negoziazione è comunicato dall'esperto al tribunale che dichiara cessati gli effetti delle eventuali misure protettive e cautelari concesse



In mancanza di accordo, l'esperto, su richiesta dell'imprenditore, svolge i compiti di gestore della crisi di cui alla L. n. 3/2012

**CONCORDATO
SEMPLIFICATO PER LA
LIQUIDAZIONE DEL
PATRIMONIO (artt. 18 e
19 D.L. n. 118/2021)**

PRESUPPOSTI

l'esito negativo delle trattative aventi a oggetto la composizione negoziata

l'impraticabilità delle soluzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 2

```
graph TD; A[l'esito negativo delle trattative aventi a oggetto la composizione negoziata] --> C[l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, un ricorso al Tribunale contenente la richiesta di omologazione di una proposta di concordato per cessione dei beni, in uno al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), L.F..]; B[l'impraticabilità delle soluzioni di cui all'art. 11 commi 1 e 2] --> C;
```

l'imprenditore può presentare, nei 60 giorni successivi alla comunicazione della relazione finale, un **ricorso** al Tribunale contenente la **richiesta di omologazione di una proposta di concordato per cessione dei beni**, in uno al piano di liquidazione e ai documenti indicati nell'articolo 161, secondo comma, lettere a), b), c), d), L.F..

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 19 D.L. n. 118/2021)

il **liquidatore giudiziale** è chiamato a verificare preliminarmente l'assenza di soluzioni migliori e più convenienti sul mercato

In mancanza, dà esecuzione all'offerta e alla vendita si applicano gli articoli da 2919 a 2929 del codice civile

**OVE IL PIANO
PREVEDA LA
CESSIONE
DELL'AZIENDA – DI
SUOI RAMI – DI
SINGOLI ASSET**

Se il piano di liquidazione prevede che l'offerta debba essere accettata **prima** della omologazione, all'offerta dà esecuzione l'**ausiliario**, sempre verificata l'assenza di soluzioni migliori sul mercato, previa autorizzazione del Tribunale.


CARATTERISTICHE E PECULIARITA'

Procedimento più snello e veloce



assenza della fase di apertura della procedura e della deliberazione in ordine all'ammissibilità della domanda da parte del Tribunale

Mancanza del voto da parte dei creditori



in quanto l'approvazione della proposta dipende soltanto dall'omologazione del Tribunale (il ceto creditorio possiede, unicamente, la possibilità di proporre opposizione all'omologazione)

Ratio: attribuire una maggior forza in sede negoziale all'imprenditore, atteso che, in caso di naufragio delle trattative, questi potrà liberarsi dei suoi debiti presentando un concordato liquidatorio nel quale non è previsto il voto dei creditori

PROCEDIMENTO (ART. 18)

Il Tribunale:

- valutata la ritualità della proposta
- acquisita la relazione finale dell'esperto
- acquisito il parere dell'esperto con specifico riferimento ai presumibili risultati della liquidazione e alle garanzie offerte

fissa la data dell'udienza per l'omologazione (non prima di 30 giorni dalla comunicazione del decreto)

nomina un ausiliario ai sensi dell'articolo 68 cod. proc. civ.

ordina che la proposta, unitamente al parere dell'ausiliario e alla relazione finale dell'esperto, venga comunicata a cura del debitore ai creditori risultanti dall'elenco depositato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, lettera c)

EFFETTI

Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese (a cura del cancelliere, entro il giorno successivo al deposito del ricorso in Tribunale) si producono gli effetti di cui alle seguenti disposizioni della Legge Fallimentare:

ART. 111 (Ordine di distribuzione delle somme)

ART. 167 (Amministrazione dei beni durante la procedura)

ART. 168 (Effetti della presentazione del ricorso)

ART. 169 (Norme applicabili al concordato)

OMOLOGAZIONE

Il Tribunale, assunti i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti d'ufficio

verificata la regolarità del contraddittorio e del procedimento

nonché il rispetto dell'ordine delle cause di prelazione e la fattibilità del piano di liquidazione

quando rileva che la proposta non arreca pregiudizio ai creditori rispetto all'alternativa della liquidazione fallimentare e comunque assicura un'utilità a ciascun creditore.

omologa il concordato con decreto immediatamente esecutivo

I creditori e qualsiasi interessato possono proporre **opposizione all'omologazione** costituendosi nel termine perentorio di 10 giorni prima dell'udienza fissata.

RECLAMO AVVERSO L'OMOLOGAZIONE

Avverso il decreto di omologazione è proponibile reclamo alla Corte d'Appello entro 30 giorni dalla comunicazione (art. 183 L.F.)



Il decreto della Corte d'Appello è ricorribile per Cassazione entro 30 giorni dalla comunicazione.

NORME APPLICABILI AL PROCEDIMENTO

Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui agli articoli 173 (Revoca dell'ammissione al concordato e dichiarazione del fallimento nel corso della procedura), 184 (Effetti del concordato per i creditori), 185 (Esecuzione del concordato), 186 (Risoluzione e annullamento del concordato) e 236 (Ipotesi delittuose concordato preventivo) L.F., sostituita la figura del commissario giudiziale con quella dell'ausiliario.

Ai fini di cui all'articolo 173, primo comma, L.F., il primo decreto emesso dal Tribunale equivale all'ammissione al concordato.

LIQUIDAZIONE DEL PATRIMONIO (art. 19 D.L. n. 118/2021)

Il Tribunale nomina, con il decreto di omologazione, un liquidatore



Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 182 L.F. (concordato con cessione dei beni)

CONFRONTO TRA LA VECCHIA E LA NUOVA NORMATIVA

ART. 180 L.F. (GIUDIZIO DI OMOLOGAZIONE)

VECCHIA NORMATIVA

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

NUOVA NORMATIVA

Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Il debitore, il commissario giudiziale, gli eventuali creditori dissenzienti e qualsiasi interessato devono costituirsi almeno dieci giorni prima dell'udienza fissata. Nel medesimo termine il commissario giudiziale deve depositare il proprio motivato parere.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame.

Se sono state proposte opposizioni, il Tribunale assume i mezzi istruttori richiesti dalle parti o disposti di ufficio, anche delegando uno dei componenti del collegio. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo del primo comma dell'articolo 177 se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il 20 per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili. **Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di adesione** da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria.

Il tribunale provvede con decreto motivato comunicato al debitore e al commissario giudiziale, che provvede a darne notizia ai creditori. Il decreto è pubblicato a norma dell'articolo 17 ed è provvisoriamente esecutivo.

Le somme spettanti ai creditori contestati, condizionali o irreperibili sono depositate nei modi stabiliti dal tribunale, che fissa altresì le condizioni e le modalità per lo svincolo.

Il tribunale, se respinge il concordato, su istanza del creditore o su richiesta del pubblico ministero, accertati i presupposti di cui gli articoli 1 e 5, dichiara il fallimento del debitore, con separata sentenza, emessa contestualmente al decreto.

ART. 182 BIS L.F. (ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE DEBITI)

VECCHIA NORMATIVA

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato al primo comma il rinnovo della relazione. In tal caso, il piano modificato e la relazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

NUOVA NORMATIVA

L'imprenditore in stato di crisi può domandare, depositando la documentazione di cui all'articolo 161, l'omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il sessanta per cento dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un professionista, designato dal debitore, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) sulla veridicità dei dati aziendali e sull'attuabilità dell'accordo stesso con particolare riferimento alla sua idoneità ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori estranei nel rispetto dei seguenti termini:

- a) entro centoventi giorni dall'omologazione, in caso di crediti già scaduti a quella data;
- b) entro centoventi giorni dalla scadenza, in caso di crediti non ancora scaduti alla data dell'omologazione.

L'accordo è pubblicato nel registro delle imprese e acquista efficacia dal giorno della sua pubblicazione. Dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore, nè acquisire titoli di prelazione se non concordati. Si applica l'articolo 168 secondo comma. Entro trenta giorni dalla pubblicazione i creditori e ogni altro interessato possono proporre opposizione. Il tribunale, decise le opposizioni, procede all'omologazione in camera di consiglio con decreto motivato. Il tribunale omologa l'accordo anche in mancanza di adesione da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è decisiva ai fini del raggiungimento della percentuale di cui al primo comma e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui al medesimo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria. **Ai fini di cui al periodo che precede, l'eventuale adesione deve intervenire entro novanta giorni dal deposito della proposta di soddisfacimento.** Il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello ai sensi dell'art. 183, in quanto applicabile, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione nel registro delle imprese. Il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive di cui al terzo comma può essere richiesto dall'imprenditore anche nel corso delle trattative e prima della formalizzazione dell'accordo di cui al presente articolo, depositando presso il tribunale competente ai sensi dell'articolo 9 la documentazione di cui all'articolo 161, primo e secondo comma, lettere a), b), c) e d) e una proposta di accordo corredata da una dichiarazione dell'imprenditore, avente valore di autocertificazione, attestante che sulla proposta sono in corso trattative con i creditori che rappresentano almeno il sessanta per cento dei crediti e da una dichiarazione del professionista avente i requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), circa la idoneità della proposta, se accettata, ad assicurare l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare. L'istanza di sospensione di cui al presente comma è pubblicata nel registro delle imprese e produce l'effetto del divieto di inizio o prosecuzione delle azioni esecutive e cautelari, nonché del divieto di acquisire titoli di prelazione, se non concordati, dalla pubblicazione. Il tribunale, verificata la completezza della documentazione depositata, fissa con decreto l'udienza entro il termine di trenta giorni dal deposito dell'istanza di cui al sesto comma, disponendo la comunicazione ai creditori della documentazione stessa. Nel corso dell'udienza, riscontrata la sussistenza dei presupposti per pervenire a un accordo di ristrutturazione dei debiti con le maggioranze di cui al primo comma e delle condizioni per l'integrale pagamento dei creditori con i quali non sono in corso trattative o che hanno comunque negato la propria disponibilità a trattare, dispone con decreto motivato il divieto di iniziare o proseguire le azioni cautelari o esecutive e di acquisire titoli di prelazione se non concordati assegnando il termine di non oltre sessanta giorni per il deposito dell'accordo di ristrutturazione e della relazione redatta dal professionista a norma del primo comma. Il decreto del precedente periodo è reclamabile a norma del quinto comma in quanto applicabile.

Se prima dell'omologazione intervengono modifiche sostanziali del piano, è rinnovata l'attestazione di cui al primo comma e il debitore chiede il rinnovo delle manifestazioni di consenso ai creditori parti degli accordi. L'attestazione deve essere rinnovata anche in caso di modifiche sostanziali degli accordi. Qualora dopo l'omologazione si rendano necessarie modifiche sostanziali del piano, l'imprenditore vi apporta le modifiche idonee ad assicurare l'esecuzione degli accordi, richiedendo al professionista indicato all'articolo 67, terzo comma, lettera d) il rinnovo dell'attestazione. In tal caso, il piano modificato e l'attestazione sono pubblicati nel registro delle imprese e della pubblicazione è dato avviso ai creditori a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Entro trenta giorni dalla ricezione dell'avviso è ammessa opposizione avanti al tribunale, nelle forme di cui al quarto comma. A seguito del deposito di un accordo di ristrutturazione dei debiti nei termini assegnati dal tribunale trovano applicazione le disposizioni di cui al secondo, terzo, quarto e quinto comma. Se nel medesimo termine è depositata una domanda di concordato preventivo, si conservano gli effetti di cui ai commi sesto e settimo.

ART. 182 QUINQUIES L.F. (Disposizioni in tema di finanziamento e di continuità aziendale nel concordato preventivo e negli accordi di ristrutturazione dei debiti)

VECCHIA NORMATIVA

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative. Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori.

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

NUOVA NORMATIVA

Il debitore che presenta, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, una domanda di ammissione al concordato preventivo o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, anche prima del deposito della documentazione di cui all'articolo 161, commi secondo e terzo assunte se del caso sommarie informazioni, a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, se un professionista designato dal debitore in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), verificato il complessivo fabbisogno finanziario dell'impresa sino all'omologazione, attesta che tali finanziamenti sono funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori.

L'autorizzazione di cui al primo comma può riguardare anche finanziamenti individuati soltanto per tipologia ed entità, e non ancora oggetto di trattative.

Il debitore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, anche in assenza del piano di cui all'articolo 161, secondo comma, lettera e), o una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato in via d'urgenza a contrarre finanziamenti, prededucibili ai sensi dell'articolo 111, funzionali a urgenti necessità relative all'esercizio dell'attività aziendale fino alla scadenza del termine fissato dal tribunale ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, o all'udienza di omologazione di cui all'articolo 182-bis, quarto comma, o alla scadenza del termine di cui all'articolo 182-bis, settimo comma. Il ricorso deve specificare la destinazione dei finanziamenti, che il debitore non è in grado di reperire altrimenti tali finanziamenti e che, in assenza di tali finanziamenti, deriverebbe un pregiudizio imminente ed irreparabile all'azienda. Il tribunale, assunte sommarie informazioni sul piano e sulla proposta in corso di elaborazione, sentito il commissario giudiziale se nominato, e, se del caso, sentiti senza formalità i principali creditori, decide in camera di consiglio con decreto motivato, entro dieci giorni dal deposito dell'istanza di autorizzazione. La richiesta può avere ad oggetto anche il mantenimento di linee di credito autoliquidanti in essere al momento del deposito della domanda. Il tribunale può autorizzare il debitore a concedere pegno o ipoteca o a cedere crediti a garanzia dei medesimi finanziamenti.

Il debitore che presenta domanda di ammissione al concordato preventivo con continuità aziendale, anche ai sensi dell'articolo 161, sesto comma, può chiedere al tribunale di essere autorizzato, assunte se del caso sommarie informazioni, a pagare crediti anteriori per prestazioni di beni o servizi, se un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta che tali prestazioni sono essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori. L'attestazione del professionista non è necessaria per pagamenti effettuati fino a concorrenza dell'ammontare di nuove risorse finanziarie che vengano apportate al debitore senza obbligo di restituzione o con obbligo di restituzione postergato alla soddisfazione dei creditori. **Il tribunale può autorizzare il pagamento delle retribuzioni dovute per le mensilità antecedenti al deposito del ricorso ai lavoratori addetti all'attività di cui è prevista la continuazione. Quando è prevista la continuazione dell'attività aziendale, la disciplina di cui al quinto comma si applica, in deroga al disposto dell'articolo 55, secondo comma, al rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante su beni strumentali all'esercizio dell'impresa, se il debitore, alla data della presentazione della domanda di ammissione al concordato, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il tribunale lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data. Il professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesta anche che il credito garantito potrebbe essere soddisfatto integralmente con il ricavato della liquidazione del bene effettuata a valore di mercato e che il rimborso delle rate a scadere non lede i diritti degli altri creditori.**

Il debitore che presenta una domanda di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti ai sensi dell'articolo 182-bis, primo comma, o una proposta di accordo ai sensi dell'articolo 182-bis, sesto comma, può chiedere al Tribunale di essere autorizzato, in presenza dei presupposti di cui al quinto comma del presente articolo, a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi. In tal caso i pagamenti effettuati non sono soggetti all'azione revocatoria di cui all'articolo 67.

ART. 182 SEPTIES L.F. (Accordi di ristrutturazione ad efficacia estesa)

VECCHIA NORMATIVA

Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, la disciplina di cui all'articolo 182-bis, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è integrata dalle disposizioni contenute nei commi secondo, terzo e quarto. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari. L'accordo di ristrutturazione dei debiti di cui all'articolo 182-bis può individuare una o più categorie tra i creditori di cui al primo comma che abbiano fra loro posizione giuridica e interessi economici omogenei. In tal caso, con il ricorso di cui al primo comma di tale articolo, il debitore può chiedere che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, quando tutti i creditori della categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e i crediti delle banche e degli intermediari finanziari aderenti rappresentino il settantacinque per cento dei crediti della categoria. Una banca o un intermediario finanziario può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria. Ai fini di cui al precedente comma non si tiene conto delle ipoteche giudiziali iscritte dalle banche o dagli intermediari finanziari nei novanta giorni che precedono la data di pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese.

Il debitore, oltre agli adempimenti pubblicitari già previsti, deve notificare il ricorso e la documentazione di cui al primo comma dell'articolo 182-bis alle banche e agli intermediari finanziari ai quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo. Per costoro il termine per proporre l'opposizione di cui al quarto comma del medesimo articolo decorre dalla data della notificazione del ricorso. Il tribunale procede all'omologazione previo accertamento, avvalendosi ove occorra di un ausiliario, che le trattative si siano svolte in buona fede e che le banche e gli intermediari finanziari ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo:

- abbiano posizione giuridica e interessi economici omogenei rispetto a quelli delle banche e degli intermediari finanziari aderenti;
- abbiano ricevuto complete ed aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti, e siano stati messi in condizione di partecipare alle trattative;
- possano risultare soddisfatti, in base all'accordo, in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili.

Quando fra l'impresa debitrice e una o più banche o intermediari finanziari viene stipulata una convenzione diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi attraverso una moratoria temporanea dei crediti nei confronti di una o più banche o intermediari finanziari e sia raggiunta la maggioranza di cui al secondo comma, la convenzione di moratoria, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, produce effetti anche nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari non aderenti se questi siano stati informati dell'avvio delle trattative e siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede, e un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), attesti l'omogeneità della posizione giuridica e degli interessi economici fra i creditori interessati dalla moratoria.

Nel caso previsto dal comma precedente, le banche e gli intermediari finanziari non aderenti alla convenzione possono proporre opposizione entro trenta giorni dalla comunicazione della convenzione stipulata, accompagnata dalla relazione del professionista designato a norma dell'articolo 67, terzo comma, lettera d). La comunicazione deve essere effettuata, alternativamente, mediante lettera raccomandata o posta elettronica certificata. Con l'opposizione, la banca o l'intermediario finanziario può chiedere che la convenzione non produca effetti nei suoi confronti. Il tribunale, con decreto motivato, decide sulle opposizioni, verificando la sussistenza delle condizioni di cui al comma quarto, terzo periodo. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183. In nessun caso, per effetto degli accordi e convenzioni di cui ai commi precedenti, ai creditori non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Agli effetti del presente articolo non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La relazione dell'ausiliario è trasmessa a norma dell'articolo 161, quinto comma.

NUOVA NORMATIVA

La disciplina di cui all'articolo 182-bis si applica, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, al caso in cui gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria, individuata tenuto conto dell'omogeneità di posizione giuridica ed interessi economici. Ai fini di cui al primo comma occorre che:

- tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative, siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sull'accordo e sui suoi effetti;
- l'accordo preveda la prosecuzione dell'attività d'impresa in via diretta o indiretta;
- i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i creditori appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- i creditori della medesima categoria non aderenti cui vengono estesi gli effetti dell'accordo possano risultare soddisfatti in base all'accordo stesso in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili;
- il debitore abbia notificato l'accordo, la domanda di omologazione e i documenti allegati ai creditori nei confronti dei quali chiede di estendere gli effetti dell'accordo.

Per i creditori della medesima categoria non aderenti ai quali il debitore chiede di estendere gli effetti dell'accordo il termine per proporre opposizione decorre dalla data della notifica di cui al secondo comma. In nessun caso, per effetto dell'accordo di ristrutturazione, ai creditori ai quali è stato esteso l'accordo possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati. Quando un'impresa ha debiti verso banche e intermediari finanziari in misura non inferiore alla metà dell'indebitamento complessivo, l'accordo di ristrutturazione dei debiti può individuare una o più categorie tra tali tipologie di creditori che abbiano fra loro posizione giuridica ed interessi economici omogenei. In tal caso il debitore, con la domanda di cui all'articolo 182-bis, può chiedere, anche se non ricorre la condizione prevista dal secondo comma, lettera b), che gli effetti dell'accordo vengano estesi anche ai creditori non aderenti appartenenti alla medesima categoria. Restano fermi i diritti dei creditori diversi da banche e intermediari finanziari.

ART. 182 OCTIES L.F. (CONVENZIONE DI MORATORIA)

VECCHIA NORMATIVA

(non presente)

NUOVA NORMATIVA

La convenzione di moratoria conclusa tra un imprenditore, anche non commerciale, e i suoi creditori, diretta a disciplinare in via provvisoria gli effetti della crisi e avente ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e conservative e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito, in deroga agli articoli 1372 e 1411 del codice civile, è efficace anche nei confronti dei creditori non aderenti che appartengano alla medesima categoria.

Ai fini di cui al primo comma occorre che:

- a) tutti i creditori appartenenti alla categoria siano stati informati dell'avvio delle trattative o siano stati messi in condizione di parteciparvi in buona fede e abbiano ricevuto complete e aggiornate informazioni sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria del debitore nonché sulla convenzione e i suoi effetti;
- b) i crediti dei creditori aderenti appartenenti alla categoria rappresentino il settantacinque per cento di tutti i crediti appartenenti alla categoria, fermo restando che un creditore può essere titolare di crediti inseriti in più di una categoria;
- c) i creditori della medesima categoria non aderenti, cui vengono estesi gli effetti della convenzione, subiscano un pregiudizio proporzionato e coerente con le ipotesi di soluzione della crisi o dell'insolvenza in concreto perseguite;
- d) un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), abbia attestato la veridicità dei dati aziendali, l'idoneità della convenzione a disciplinare provvisoriamente gli effetti della crisi, e la ricorrenza delle condizioni di cui alla lettera c).

In nessun caso, per effetto della convenzione, ai creditori della medesima categoria non aderenti possono essere imposti l'esecuzione di nuove prestazioni, la concessione di affidamenti, il mantenimento della possibilità di utilizzare affidamenti esistenti o l'erogazione di nuovi finanziamenti. Non è considerata nuova prestazione la prosecuzione della concessione del godimento di beni oggetto di contratti di locazione finanziaria già stipulati.

La convenzione va comunicata, insieme alla relazione del professionista indicato al secondo comma ai creditori non aderenti mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o presso il domicilio digitale.

Entro trenta giorni dalla comunicazione può essere proposta opposizione avanti al tribunale. Il tribunale decide sulle opposizioni in camera di consiglio, con decreto motivato. Nel termine di quindici giorni dalla comunicazione, il decreto del tribunale è reclamabile alla corte di appello, ai sensi dell'articolo 183.

ART. 182 NOVIES L.F. (Accordi di ristrutturazione agevolati)

VECCHIA NORMATIVA

(non presente)

NUOVA NORMATIVA

La percentuale di cui all'articolo 182-bis, primo comma, è ridotta della metà quando il debitore:

- a) abbia rinunciato alla moratoria di cui all'articolo 182-bis, primo comma, lettere a) e b);
- b) non abbia presentato il ricorso previsto dall'articolo 161, sesto comma, e non abbia richiesto la sospensione prevista dall'articolo 182-bis, sesto comma.

ART. 182 DECIES L.F. (Coobbligati e soci illimitatamente responsabili)

VECCHIA NORMATIVA

(non presente)

NUOVA NORMATIVA

Ai creditori che hanno concluso gli accordi di ristrutturazione si applica l'articolo 1239 del codice civile.

Nel caso in cui l'efficacia degli accordi sia estesa ai creditori non aderenti, costoro conservano impregiudicati i diritti contro i coobbligati, i fideiussori del debitore e gli obbligati in via di regresso.

Salvo patto contrario, gli accordi di ristrutturazione della società hanno efficacia nei confronti dei soci illimitatamente responsabili, i quali, se hanno prestato garanzia, continuano a rispondere per tale diverso titolo, salvo che non sia diversamente previsto.